



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE
DI BARI SEZIONE 9

riunita con l'intervento dei Signori:

<input type="checkbox"/>	<u>EPICOCO</u>	<u>ANNAMARIA</u>	<u>Presidente</u>
<input type="checkbox"/>	<u>GIANCASPRO</u>	<u>MARIA TERESA</u>	<u>Relatore</u>
<input type="checkbox"/>	<u>BALDASSARRE</u>	<u>DOMENICO</u>	<u>Giudice</u>
<input type="checkbox"/>			

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sul ricorso n. 196/2021
depositato il 16/02/2021

- avverso DINIEGO RIMBORSO n° PROT. 12802 DEL 04-08-2020 TARI 2015
- avverso DINIEGO RIMBORSO n° PROT. 12802 DEL 04-08-2020 TARI 2016
- avverso DINIEGO RIMBORSO n° PROT. 12802 DEL 04-08-2020 TARI 2017
- avverso DINIEGO RIMBORSO n° PROT. 12802 DEL 04-08-2020 TARI 2018
- avverso DINIEGO RIMBORSO n° PROT. 12802 DEL 04-08-2020 TARI 2019

contro:
COMUNE DI LOCOROTONDO
PIAZZA ALDO MORO, 29 70010 LOCOROTONDO

difeso da:
CHIARELLO ANTONIO
LUDOVICO ARIOSTO 43 73100 LECCE

proposto dal ricorrente:

[REDACTED]
[REDACTED] 70010 LOCOROTONDO BA

difeso da:
[REDACTED]
[REDACTED] 700125 BARI BA

SEZIONE

N° 9

REG.GENERALE

N° 196/2021

UDIENZA DEL

08/07/2021 ore 09:00

N°

1679/21

PRONUNCIATA IL:

~~16/07/21~~

16/9/21

DEPOSITATA IN
SEGRETARIA IL

08 NOV. 2021

Il Segretario

Svolgimento del processo e motivi della decisione

Con ricorso proposto dinanzi a questa Commissione, a valere anche quale reclamo, la [redacted] s.r.l. in persona del legale rappresentante impugnava il provvedimento di diniego di rimborso TARI emesso dal Comune di Locorotondo in data 4.8.2020 deducendo quali motivi la illegittimità/nullità dell'impugnato provvedimento di diniego" e la asserita fondatezza della istanza di rimborso .

Chiedeva in accoglimento del ricorso che questa Commissione annullasse l'impugnato provvedimento di diniego e, per l'effetto, ordinasse al Comune di Locorotondo la restituzione della somma complessiva di €17.210,00 quale maggiore TARI versata indebitamente per i periodi d'imposta 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019, con vittoria di spese del giudizio.

Depositato il ricorso (proc. 194/2021) , si costituiva in giudizio il Comune di Locorotondo chiedendo il rigetto del ricorso con vittoria di spese.

La causa è stata discussa ad udienza pubblica dell'8.7.2021, svoltasi in collegamento da remoto con le parti e parte del collegio, ai sensi del d.l. 137/2020 art 27, 1° co , convertito nella legge 28.12.2020 n 176, e del decreto del Presidente della Commissione Tributaria n. 796/2021, ed è stata riservata la decisione, sciolta la riserva ad udienza del 16.9.2021

°5°

Parte ricorrente contesta l'errato diniego di rimborso della Tari versata per gli anni menzionati, sul presupposto della asserita mancata "cristallizzazione" del tributo negli avvisi di pagamento , poichè la TARI deve essere versata in autoliquidazione ai sensi della legge 143/2013 e si tratta di un versamento spontaneo.

Il Comune asserisce che l'assunto è erroneo e che il versamento del tributo non è spontaneo ovvero in autoliquidazione ma è avvenuto su richiesta formale, un base alla legge 143/2013 e al regolamento comunale, da parte dell'ente impositore, e ,quindi, con un atto tipico che può essere impugnato qualora ritenuto erroneo o infondato, sicchè l'acquiescenza alla richiesta di pagamento determina la cristallizzazione della pretesa e quindi l'inammissibilità di un surrettizio ritorno in discussione nel merito della debenza del tributo attraverso una istanza di rimborso.

La questione è evidentemente pregiudiziale all'esame del merito, che attiene alla non debenza del tributo per la specialità dei rifiuti smaltiti in proprio.

Sul punto va esaminato il provvedimento di diniego del Comune n.12802 del 4.08.2020.

Ivi si dà atto che la [redacted] aveva chiesto rimborso delle annualità versate per la Tari dal 2015 al 2019 in data 4.12.2019, asserendo su singoli moduli di essere produttrice esclusivamente di rifiuti speciali pericolosi, nell'ambito della attività produttiva svolta, (componenti meccaniche per mezzi agricoli).

Solo successivamente (in data 2.12.2020,) depositava la denuncia TARI di variazione, specificando le differenti destinazioni degli immobili,(da Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta ad uffici ad " Attività industriali con capannoni di produzione"); indi sollecitava in data 29.7.2020 la pronuncia sulla istanza di rimborso del tributo pagato per gli anni precedenti o compensazione con la tari dovuta per il 2020 come da avviso di pagamento notificatogli.

Sulla base di questa istanza il Comune nel provvedimento censurato nega il rimborso, sostenendo che gli avvisi erano divenuti definitivi , erano stati emessi a seguito delle dichiarazioni rese dalla stessa società " in merito alle circostanze rilevanti per l'applicazione del tributo ed in



particolare la sussistenza delle condizioni per ottenere esenzioni e/o riduzioni per la produzione di rifiuti speciali. “

Nel provvedimento il Comune espressamente richiama il principio consolidato secondo cui è il contribuente tenuto a fornire alla Amministrazione comunale i dati relativi all'esistenza e alla delimitazione delle aree, in cui vengono prodotti rifiuti speciali non assimilati agli urbani, oltre che denunciare le circostanze suddette .

Il provvedimento di diniego prosegue esaminando nel merito le circostanze asseritamente dedotte per la prima volta nella richiesta di rimborso relative alla sussistenza dei requisiti per esenzione o riduzione della TARI , accordata quest'ultima per l'anno 2020 a seguito della suesposta denuncia del contribuente.

Inoltre l'ente rileva che dopo la denuncia di variazione delle superfici presentata , con dichiarazione delle stesse, nel 2014 nessuna altra denuncia era stata prodotta fino al 2019, che su sollecitazione del Comune la documentazione comprovante la sussistenza dei requisiti per la riduzione della Tari era stata prodotta dalla società fino al 2016 .

°5°

Questo collegio ritiene anzitutto che non sia condivisibile l'assunto del ricorrente secondo cui la TARI sarebbe un tributo in autoliquidazione, sicché gli avvisi emessi dal Comune non sarebbero suscettibili di “cristallizzarsi “.

Con la affermazione lo stesso ricorrente si pone il problema che un' istanza di rimborso non può eludere la normativa prevista per il pagamento dei tributi locali e ,più in generale, dei tributi che contempla irretrattabilità del avviso/invito a pagamenti decorsi i termini per la impugnazione.

Consentire che attraverso le richieste di rimborso si possano introdurre elementi di valutazione, ora per allora , dei requisiti che , mai denunciati ,o denunciati in diversa misura (superfici dedicate alle varie tipologie di produzione di rifiuti)– e in base ad un ripensamento del tutto soggettivo, implica sostanzialmente sovvertire il sistema di tassazione locale.

Il Comune richiama anche la norma dell'art 31 del regolamento comunale secondo cui la TARI viene riscossa in base alle dichiarazioni dei contribuenti, dietro invito al pagamento , che si trasforma in avviso di pagamento in caso di mancata adesione all'invito.

Del resto, il procedimento di tassazione è previsto dalla stessa normativa.

La legge istitutiva della IUC (disciplinante dal 2014 la Tari) prevede all'art. 1, comma 682, la disciplina delle esenzioni e riduzioni eventuali del tributo per la raccolta dei rifiuti, da determinare tramite regolamento che contempli tra l'altro anche la disciplina delle riduzioni tariffarie ed eventuali esenzioni

E' evidente che nessuna necessità di emettere il successivo avviso insorge allorchè la parte aderisca alla prospettazione fatta dal comune, in base, peraltro, alla sua stessa dichiarazione, come è avvenuto pacificamente nel caso in esame fino al 2019.

Indi , pur prescindendo dalla distinzione invito/avviso , quel che conta è che il rapporto tributario si fonda su dichiarazione annuale del contribuente e che si esaurisce nel momento in cui viene assolto il debito tributario fondato sugli stessi presupposti dichiarati .

Si deve ricordare che il presupposto della tassa di smaltimento dei rifiuti ordinari solidi urbani, è l'occupazione o la detenzione di locali ed aree scoperte a qualsiasi uso adibiti: l'esenzione dalla tassazione di una parte delle aree utilizzate perché ivi si producono rifiuti speciali, come pure l'esclusione di parti di aree perchè inidonee alla produzione di rifiuti sono subordinate all'adeguata delimitazione di tali spazi ed alla presentazione di documentazione idonea a dimostrare le



condizioni dell'esclusione o dell'esenzione; il relativo onere della prova incombe al contribuente" (Cass. Civ., sent. n. 4961/2008).

La prospettazione fornita dalla odierna ricorrente implica di rivisitare totalmente ora, per allora, i criteri di determinazione del tributo e tanto deve ritenersi inammissibile, traducendosi da un canto in una tardiva richiesta di esenzione/riduzione dal tributo, per giunta sostitutiva di altra dichiarazione di riduzione presentata dalla stessa contribuente.

Argomentazioni solide in tal senso si traggono dalla giurisprudenza della Suprema Corte secondo cui (cfr. Cass 7086-2010 emessa proprio in tema di TARSU) "qualora il contribuente non impugni l'atto col quale l'amministrazione ha esplicitato la pretesa tributaria, ma presenti istanza di rimborso, dopo aver pagato nei termini richiesti, dalla definitività per mancata impugnazione dell'atto impositivo deriva l'inammissibilità dell'istanza, perché contrastante con il titolo, ormai definitivo, che giustifica l'attività esattiva dell'amministrazione (vd. Cass. n. 672/2007) solo l'impugnazione tempestiva dell'atto impositivo è idonea ad evitare che il presupposto della pretesa tributaria divenga definitivo, rendendo improponibile la richiesta di rimborso" (Nello stesso senso Cass. n. 12009/2006 e n. 8456/2004)."

Nè possono trarsi argomenti di segno avverso dalla giurisprudenza più recente (cfr Cass sez. 5 - , Ordinanza n. 8747 del 30/03/2021 (Rv. 660935 - 01) in tema di imposta di registro, perché non contempla affatto le ipotesi come quelle in esame, della determinazione del tributo in base alla autodichiarazione del contribuente, volta peraltro già a trarre benefici attraverso la riduzione del tributo stesso, e di avvisi emessi dal comune ma proprio la ipotesi dell'autoliquidazione

In definitiva, in sede di istanza di rimborso non è consentito rivisitare retroattivamente i criteri e principi su cui si fonda la pretesa impositiva, pervenendo così a richiedere al giudice una valutazione sostitutiva su nuovi elementi del rapporto tributario, in contrasto con lo stesso principio impugnatorio su cui il processo tributario si fonda (si veda in tema di ICI Cass 8534 dep 27.3.2019, e Cass 21307/2010).

Il ricorso pertanto è rigettato e la soccombenza comporta la condanna alle spese del giudizio, liquidate in dispositivo sulla base dei parametri del d.m. 55/2014 e succ. modific.

P.q.m.

La Commissione Tributaria Provinciale di Bari, 9^a sezione definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe così decide;


rigetta il ricorso;

condanna il ricorrente alla rifusione delle spese processuali in favore del resistente liquidate in € 1.400 oltre oneri e iva se dovuti.

Bari, 8 luglio- 16 settembre 2021

Il Giudice estensore

(dott. Maria Teresa Giancaspro)



Il Presidente

(dott. Annamaria Epidoco)

